



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 50 DEL 14/07/2022

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SOVRASTRUTTURE NEL PIAZZALE
RETROSTANTE LA BANCHINA D'ORMEGGIO N. 22 DEL PORTO DI ANCONA**

(C.U.P. J37E15000020005, C.I.G. 8366831F59)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTA** la Deliberazione presidenziale di questa Autorità n. 87 del 01.04.2021, con la quale venivano affidati in appalto, all'impresa "Bagnoli s.r.l." di Castropignano (Cb), i lavori di manutenzione straordinaria delle sovrastrutture di pavimentazione nel piazzale retrostante la banchina d'ormeggio n.22 nella zona della darsena Marche del porto di Ancona;
- VISTO** il contratto di appalto stipulato, per i lavori suddetti, in data 03/06/2021 (rif. n.1799/2021 del registro repertorio, n.2/2021 del registro contratti);



- VISTA** la precedente Ordinanza commissariale di questa Autorità n. 7 in data 30/07/2021, con la quale, ai fini dei predetti lavori, si disponeva l'interdizione degli spazi demaniali interessati dalle prime fasi della cantierizzazione con contestuale disciplina atta ad evitare ogni potenziale interferenza tra la cantierizzazione medesima e le locali attività portuali;
- VISTA** altresì la precedente Ordinanza commissariale di questa Autorità n. 39 in data 09/12/2021, con la quale, sempre ai fini dei predetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione ovvero – nello specifico – di stoccaggio dei materiali, veniva interdetto ad ogni accesso ed uso uno spazio demaniale della superficie pari a mq 2.000,00 a tergo della banchina d'ormeggio n. 21 del porto di Ancona, ciò fatte salve le attività connesse ai lavori medesimi fino ad apposito provvedimento di revoca;
- VISTA** inoltre la precedente Ordinanza presidenziale di questa Autorità n. 21 in data 09/05/2022, con la quale per i lavori di cui sopra, in considerazione della consegna in via definitiva all'impresa appaltatrice di tutti gli spazi interessati, si recava la disciplina inerente l'assetto complessivo della cantierizzazione temporanea;
- VISTA** la comunicazione pervenuta in data 27/06/2022 da parte del Direttore dei lavori di cui sopra (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 8341 in pari data), in base alla quale, ai fini dei lavori medesimi, nello specifico per la delocalizzazione di una linea elettrica interferente, si comunica la necessità dell'occupazione per il tempo massimo di n. 15 giorni lavorativi di uno spazio di viabilità comune nei pressi della banchina d'ormeggio n. 22 del porto di Ancona;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica e della privata incolumità oltre che per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per i lavori in argomento, ad aggiornamento delle ordinanze già come sopra emesse, possa essere recata una disciplina specifica – con contestuale interdizione agli usi legati alle attività portuali locali – degli spazi interessati dalla delocalizzazione della predetta linea elettrica, ciò a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa;
- SENTITO** al riguardo il Dirigente Tecnico di questa Autorità, ciò anche per le funzioni segretariali ad egli temporaneamente attribuite con Decreto presidenziale dello stesso Ente n. 1/2022;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "Bagnoli s.r.l." avente sede a Castropignano (Cb) in contrada Cerreto, entro il tempo di n. 15 giorni lavorativi, verranno prossimamente eseguiti i lavori per la delocalizzazione di una linea elettrica esistente nei pressi della banchina d'ormeggio n. 22, ciò nell'ambito del più ampio intervento di manutenzione straordinaria di cui nelle premesse riportato;



- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione – per il tempo massimo di n. 15 giorni lavorativi, a partire dalla data del 18/07/2022 – di spazi demaniali di viabilità comune nei pressi della summenzionata banchina d'ormeggio n. 22, gli stessi evidenziati in colore giallo nella planimetria che, sotto forma di allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori per la delocalizzazione della linea elettrica di cui nelle premesse, gli spazi demaniali all'uopo interessati, evidenziati in colore giallo nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento, sono interdetti a qualunque accesso e ad ogni uso, ciò dalla data del 18/07/2022 per il tempo massimo di n. 15 giorni lavorativi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Durante l'esecuzione dei lavori per la delocalizzazione della linea elettrica di cui nelle premesse, per tutta la durata degli stessi ovvero per il tempo massimo di n. 15 giorni naturali e consecutivi, la circolazione viaria comune nei pressi della banchina d'ormeggio n. 22 del porto di Ancona è stabilita secondo quanto rappresentato nella planimetria allegata a corredo del presente provvedimento, ciò in via temporanea ed alternativa all'ordinaria organizzazione viaria, con la contestuale occupazione di uno spazio demaniale della superficie di mq 250 già in concessione alla impresa "C.P.S. Soc. Coop. a r.l." di Ancona.

In relazione a quanto sopra, nello stesso spazio già in concessione alla "C.P.S. Soc. Coop. a r.l." di Ancona, è pertanto vietata ogni attività di deposito e movimentazione merci, ciò per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori in questione.

ART. 3

Per l'intera durata dei lavori di delocalizzazione della linea elettrica di cui nelle premesse, gli spazi all'uopo impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

A tal proposito è stabilito che detti spazi, per le esigenze della cantierizzazione proprie dei lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale – sia pedonale che veicolare – ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 4

Ai fini dei lavori di delocalizzazione della linea elettrica in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria negli spazi limitrofi;



- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 del 20/12/2012;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Restano inoltre in capo al medesimo soggetto appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti, per quanto di sua competenza, dalle disposizioni legislative vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori in parola per il contenimento e la gestione della situazione epidemiologica in atto da "Coronavirus – Covid 19".

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.


ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL DIRIGENTE TECNICO
(Ing. Gianluca Pellegrini)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



STRALCIO DELLA PLANIMETRIA GENERALE DELLA DARSENA MARCHE SUPERFICIE INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMDOTTO "lavori di manutenzione straordinaria piazzale retro Banchina 22"		Tavola: U-Rev00
Descrizione: UBICAZIONE AREA OGGETTO DI INTERVENTO ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. ____/2022 - IMPRESA: BAGNOLI SRL (CB)		Scala: Data: 23/08/22 1:1000
Località: Porto di Ancona - Banchina 22	Disegnata: IL FUNZIONARIO INCARICATO Sterlacchini Luca Direzione Tecnica	Ente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Molo S. Maria 60121 - ANCONA